



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – AMBITO 14**

ISTITUTO COMPRENSIVO "GOFFREDO MAMELI"

Viale della Vittoria, 2 – 00036 Palestrina

Tel. 069538171 – Fax 069534166

C.M. RMIC8DQ001 – C.F. 93021340588

Sito Internet: www.mamelipalestrina.it

rmic8dq001@istruzione.it ===== rmic8dq001@pec.istruzione.it

Circ. n.167

Palestrina, 21 Agosto 2017

A TUTTE LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI

Loro Sedi

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE

Loro Sedi

A TUTTO IL PERSONALE ATA

Loro Sedi

AL DSGA

Sede

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 31 LUGLIO 2017, N. 119, RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE, DI MALATTIE INFETTIVE E DI CONTROVERSIE RELATIVE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI".

Si comunica alle SS.LL. che con circolare MIUR n.0001622 del 16.08.2017, che si allega alla presente, vengono fornite alle scuole le prime indicazioni operative per dare attuazione alla Legge 31.07.2017 n.119 inerente:

- a) le vaccinazioni obbligatorie
- b) l'acquisizione della documentazione relativa all'obbligo vaccinale
- c) la segnalazione all'ASL dell'eventuale mancata presentazione di tale documentazione.

DISPOSIZIONI PER LE FAMIGLIE

Per l'anno scolastico 2017-2018, i genitori degli alunni devono presentare alle Istituzioni scolastiche:

- ENTRO IL 10 SETTEMBRE 2017 PER LA SCUOLA D'INFANZIA

- ENTRO IL 31 OTTOBRE 2017 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

dichiarazioni o documenti atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali.

Al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando l'allegato 1.

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es. attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o certificato vaccinale ugualmente

rilasciato dall'ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL. In quest'ultimo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge).

Ancora, con riferimento all'art. 3, commi I e I-bis della legge n.119, potrà essere prodotta copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico di cui trattasi. La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva (allegato I).

In caso, viceversa, di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:

a) attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art. 1, co. 3);

b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica (art. 1, co. 2);

SI PRECISA CHE LA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA DEVE ESSERE ACQUISITA, NEI TEMPI SOPRA INDICATI, ANCHE PER LE ALUNNE E GLI ALUNNI, LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI, GIÀ FREQUENTANTI L'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Per l'anno scolastico 2017-2018, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (come da allegato I) la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all'Istituzione scolastica, entro il 10 MARZO 2018.

Nel caso in cui il genitore o tutore non presenti a scuola, nei termini previsti, la documentazione richiesta:

- i bambini da 0 a 6 anni non vaccinati non possono accedere alla scuola dell'infanzia
- da 6 a 16 anni possono accedere a scuola.

In entrambi i casi il **dirigente scolastico è tenuto a segnalare la violazione alla ASL** entro dieci giorni; l'ASL contatta i genitori/tutori/affidatari per un appuntamento e un colloquio informativo indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte. Se non si presentano all'appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo, non provvedano a far somministrare il vaccino al bambino, l'ASL contesta formalmente l'inadempimento dell'obbligo.

La **mancata osservanza dell'obbligo vaccinale** a seguito della contestazione dell'ASL comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro**, proporzionata alla gravità dell'inadempimento (ad esempio: al numero di vaccinazioni omesse). Tuttavia, non incorrono in sanzione quando provvedono a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dalla ASL nell'atto di contestazione, a condizione che completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla ASL.

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE SCOLASTICO

L'art. 3, co. 3-bis, del decreto-legge dispone che, **ENTRO IL 16 NOVEMBRE 2017**

gli operatori scolastici presentino alle Istituzioni scolastiche presso le quali prestano servizio una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale, utilizzando il modello di cui all'allegato 2.

ALLEGATI

CIRCOLARE MIUR N.0001622 DEL 16 AGOSTO 2017

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria GIUFFRÈ'
(firma autografa sostituita a
mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)